SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 14 aprile 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 18 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Henryka Helena Cwynar-Morawska, di titolo di formazione professionale estero abilitante all'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia. *(09A04132)* . . . . . . Pag. 1

DECRETO 18 marzo 2009.

Riconoscimento, al sig. Abdel Shahid Fayez Abdel Shahid Habashy, di titolo di formazione professionale estero abilitante all'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia. *(09A04133)* Pag. 2

DECRETO 18 marzo 2009.

Integrazione al decreto 24 dicembre 2008 realativo al riconoscimento, alla sig.ra Elias Rouz, di titolo di formazione professionale estero abilitante all'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Milano e provincia. *(09A04134)* . . . . Pag. 3

DECRETO 18 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Irina Pchibyla, di titolo di formazione professionale estero abilitante all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale. *(09A04135)* . . . . Pag. 3

DECRETO 18 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Beatriz Ortiz Castro, di titolo di formazione professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico, nell'ambito del territorio nazionale. *(09A04131)* . . . . Pag. 4
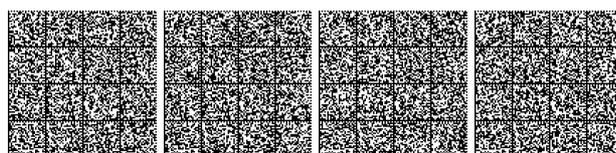
Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 6 aprile 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2019, undicesima e dodicesima tranche. *(09A04345)* . . . . Pag. 5

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 2 dicembre 2008.

Equipollenza della laurea specialistica in «Storia del patrimonio archeologico e storico-artistico - *curriculum* archeologico (Cl. 95/S)» con la laurea specialistica in «Archeologia (Cl. 2/S)». *(09A04242)* . . . . Pag. 7

DECRETO 11 marzo 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa María Bella Álvarez Rodríguez, di titolo di formazione professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante. *(09A04130)* . . . . Pag. 8

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 12 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Patrus Gabriela Vasilica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A04113)* . . . . Pag. 8

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 16 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Markus Funda, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di autoriparatore, settore gommista. *(09A04111)* . . . . Pag. 9

DECRETO 23 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Claudio Corica, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di autoriparatore, settore meccanica-motoristica. *(09A04110)* . . . . Pag. 10

DECRETO 23 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Vito Matranga, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di autoriparatore, settore meccanica-motoristica. *(09A04112)* . . . . Pag. 10

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, al sig. Di Napoli Daniele, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore. *(09A04106)* . . . . Pag. 11

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, al sig. Scotti Antonio, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore. *(09A04107)* . . . . Pag. 11

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, al sig. Donia Mirko, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore. *(09A04108)* . . . . Pag. 12

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Minchetti Sofia, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore. *(09A04109)* . . . . Pag. 12

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 20 marzo 2009.

Approvazione della graduatoria di merito, per l'anno 2009, relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per il trasporto di merci su strada, nell'ambito dei Paesi aderenti alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (C.E.M.T.). *(09A04114)* . . . . Pag. 13

DECRETO 26 marzo 2009.

Revoca del riconoscimento di organismo per la direttiva 2001/16/CE, ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163, al Consorzio Scirotüv, in Genova. *(09A04115)* Pag. 16

DECRETO 26 marzo 2009.

Revoca del riconoscimento di organismo notificato per le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE, ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163, alla società TÜV Rheinland Italia S.r.l., in Pogliano Milanese. *(09A04116)* . . . . Pag. 17

DECRETO 3 aprile 2009.

Disposizioni concernenti l'esecuzione in territorio italiano dell'attività di cabotaggio stradale di merci. *(09A04322)* Pag. 18

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 18 marzo 2009.

Istituzione dell'OTA Italia. (Deliberazione n. 121/09/CONS). *(09A04120)* . . . . Pag. 20

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 1° aprile 2009.

Inserimento del medicinale «Azacitidina (Vidaza)» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale. *(09A04224)* . . . . Pag. 22

Regione Sardegna

DECRETO 1° aprile 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Sorso e nomina del commissario straordinario. *(09A04245)* . . . . Pag. 23

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Soppressione del Consolato onorario ed istituzione di un Vice Consolato onorario in Palma di Maiorca (Spagna). *(09A04117)*. . . . . Pag. 24

Rilascio di *exequatur*. *(09A04118)* . . . . Pag. 24

Rilascio di *exequatur*. *(09A04119)* . . . . Pag. 24

Ministero dell'economia e delle finanze:

Cambi di riferimento del 1°-2-3 aprile 2009. *(09A04244)* Pag. 25

Ministero della difesa

Concessione di onorificenze al Merito di Marina. *(09A04129)* Pag. 26

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Attribuzione del numero identificativo e regime di dispensazione del medicinale «Masivet». *(09A04225)*. . . . . Pag. 26

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

Modifica della denominazione «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco». *(09A04243)*. . . . . Pag. 26

Agenzia italiana del farmaco:

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali alla Società Italiana Acetilene & Derivati «S.I.A.D.» S.p.A., in Lecco. *(09A04223)* . . . . Pag. 26

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 18 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Henryka Helena Cwynar-Morawska, di titolo di formazione professionale estero abilitante all'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il D.P.C.M. 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al Cons. Angelo Canale l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Henryka Helena Cwynar-Morawska, cittadina polacca, nata a Niemodlin il 19 ottobre 1960, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale «przewodnika turystycznego» conseguito in Polonia, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito di Roma e provincia della professione di «guida turistica» nella lingua polacca;

Considerato inoltre che la sig.ra Henryka Helena Cwynar-Morawska risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 28 gennaio 2009, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la Provincia di Roma, consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento di 18 mesi o in un esame orale in quanto la formazione ricevuta dalla richiedente riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle richieste per il citato ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Henryka Helena Cwynar-Morawska, cittadina polacca, nata a Niemodlin il 19 ottobre 1960, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia nella lingua polacca.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento di 18 mesi o di una prova orale, a scelta della richiedente, di cui in premessa, da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la misura compensativa può essere ripetuta; in caso di esito positivo, la Provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Henryka Helena Cwynar-Morawska un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2009

Il Capo del Dipartimento: CANALE

ALLEGATO *A*

La misura compensativa nell'attività di guida turistica è finalizzata all'acquisizione da parte della sig.ra Henryka Helena Cwynar-Morawska, nata a Niemodlin il 19 ottobre 1960, di seguito detta "tirocinante", della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Roma e provincia.

Tenuto conto che la tirocinante risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza, le materie oggetto della misura compensativa sono così individuate:

Cultura storico-artistica generale.

Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione.

Conoscenza della situazione geografica della Regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione

Lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio di adattamento avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale indicato che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla Provincia la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della Provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di 18 mesi trasmetterà alla Provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità del medesimo allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito Roma e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi.

Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, la Provincia rilascerà alla richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio la tirocinante è tenuta al rispetto delle norme regionali.

09A04132

DECRETO 18 marzo 2009.

Riconoscimento, al sig. Abdel Shahid Fayez Abdel Shahid Habashy, di titolo di formazione professionale estero abilitante all'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il D.P.C.M. 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al Cons. Angelo Canale l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto D.P.R. n. 394/99 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Vista l'istanza del sig. Abdel Shahid Fayez Abdel Shahid Habashy, cittadino egiziano, nato al Cairo il 3 maggio 1978, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Egitto, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: arabo, inglese e italiano;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 28 gennaio 2009, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la Provincia di Roma, consistente in una prova attitudinale che si articola in un esame orale, in quanto la formazione ricevuta dall'interessato riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle richieste per il citato ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Abdel Shahid Fayez Abdel Shahid Habashy, cittadino egiziano, nato al Cairo il 3 maggio 1978, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di un esame orale, di cui in premessa. secondo le indicazioni individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la Provincia di Roma rilascerà all'interessato un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: arabo, inglese e italiano.
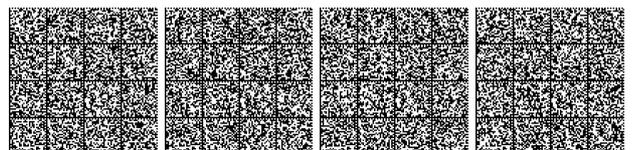
Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2009

Il Capo del Dipartimento: CANALE

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte del sig. Abdel Shahid Fayez Abdel Shahid Habashy, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito Roma e provincia.

Tenuto conto che l'interessato risulta essere un «professionista» già qualificato in Egitto, la prova attitudinale consiste in una prova orale, mediante l'uso corretto della lingua italiana, nelle materie sottoelencate.

Cultura storico-artistica generale.

Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione.

Conoscenza della situazione geografica generale della Regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

09A04133

DECRETO 18 marzo 2009.

Integrazione al decreto 24 dicembre 2008 relativo al riconoscimento, alla sig.ra Elias Rouz, di titolo di formazione professionale estero abilitante all'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Milano e provincia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Visto il proprio decreto datato 24 dicembre 2008 con il quale si riconosceva alla sig.ra Elias Rouz il titolo di formazione professionale egiziano quale titolo abilitante per l'accesso ed esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Milano e provincia nelle lingue: inglese e francese;

Vista l'istanza del 9 febbraio 2009 con la quale la richiedente ha chiesto di poter esercitare anche nella lingua madre: arabo;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 12 febbraio 2009, favorevoli alla concessione dell'estensione linguistica richiesta;

Decreta:

Alla sig.ra Elias Rouz, cittadina egiziana nata in Kuwait il 18 maggio 1974, si riconosce l'esercizio della professione di guida turistica anche in lingua araba.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto 24 dicembre 2008.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2009

Il Capo del Dipartimento: CANALE

09A04134

DECRETO 18 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Irina Pchibyla, di titolo di formazione professionale estero abilitante all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il D.P.C.M. 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al Cons. Angelo Canale l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto D.P.R. n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;
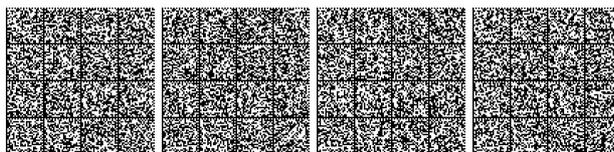
Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo 286/1998 e successive integrazioni - che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Irina Pchibyla, cittadina italiana, nata a Voronezh il 16 maggio 1960, diretta ad ottenere il riconoscimento della formazione professionale acquisita nella Federazione Russa, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito del territorio nazionale della professione di accompagnatore turistico nelle lingue: italiano, inglese e russo;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 28 gennaio 2009, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale solo orale, da effettuarsi presso la Provincia di Roma, in quanto la formazione ricevuta dalla richiedente riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle previste dalla normativa italiana;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Irina Pchibyla, nata a Voronezh il 16 maggio 1960 - cittadina italiana, è riconosciuta la formazione professionale di cui in premessa quale titolo di abilitazione all'accesso ed all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue: italiano, inglese e russo.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento della prova attitudinale orale, di cui in premessa, da svolgersi secondo le indicazioni individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la Provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Irina Pchibyla un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2009

Il Capo del Dipartimento: CANALE

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte della sig. ra Irina Pchibyla, della formazione richiesta dalla legislazione italiana per l'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

Tenuto conto che la sig.ra Irina Pchibyla risulta essere un «professionista» già qualificato nella Federazione Russa la prova attitudinale consiste in una prova orale, mediante l'uso corretto della lingua italiana, nelle materie sottoelencate.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova potrà essere ripetuta non prima di sei mesi.

PROGRAMMA D'ESAME

a) geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea;
b) organizzazione e legislazione turistica;
c) nozioni sulla legislazione valutaria e doganale;
d) tecnica turistica, compiti e norme di esercizio della professione;
e) disciplina delle comunicazioni e dei trasporti.

09A04135

DECRETO 18 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Beatriz Ortiz Castro, di titolo di formazione professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico, nell'ambito del territorio nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al Cons. Angelo Canale l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Beatriz Ortiz Castro, cittadina spagnola, nata a Madrid il 9 giugno 1978, diretta ad ottenere il riconoscimento della formazione professionale di «accompagnatore turistico» acquisita in Spagna, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nelle lingue: spagnolo, italiano, francese e inglese;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 28 gennaio 2009, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto senza necessità di applicare alcuna misura compensativa in virtù della documentata esperienza professionale ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 206/2007;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;
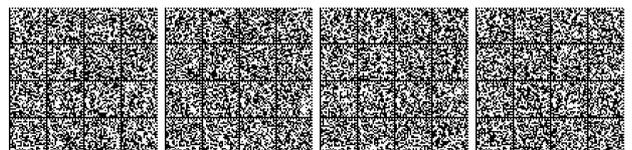
Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Beatriz Ortiz Castro, nata a Madrid il 9 giugno 1978 - cittadina spagnola, è riconosciuta la formazione professionale di cui in premessa quale titolo di abilitazione all'accesso ed all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue spagnolo, italiano, francese e inglese senza necessità di applicare alcuna misura compensativa in virtù della documentata esperienza professionale ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 206/2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2009

Il Capo Dipartimento: CANALE

09A04131

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 aprile 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2019, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 aprile 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 73.927 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 18 giugno, 23 luglio, 18 settembre, 10 ottobre e 10 novembre 2003, 12 febbraio 2004, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della trentaseiesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2019, di cui al decreto del 23 luglio 2003, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche e l'emissione della trentaseiesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 23 luglio 2003.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime dodici cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 9 aprile 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 23 luglio 2003, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo massimo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 23 luglio 2003, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 aprile 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. con durata residua equivalente a dieci anni, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 aprile 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 73 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 aprile 2009.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quie-

tanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.
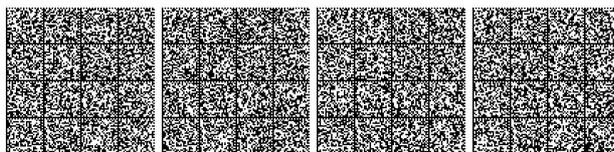
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto ministeriale del 23 luglio 2003, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A04345

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 dicembre 2008.

Equipollenza della laurea specialistica in «Storia del patrimonio archeologico e storico-artistico - *curriculum* archeologico (Cl. 95/S)» con la laurea specialistica in «Archeologia (Cl. 2/S)».

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, in particolare l'art. 9, comma 6;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all'art. 2;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che ha sostituito il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000, relativo alla determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche;

Visto il decreto interministeriale 31 gennaio 2006, concernente il riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale;

Vista la richiesta dell'Università degli studi di Torino prot. n. 702 AGeL/23555 del 10 luglio 2007 con la quale si chiede l'equipollenza tra la laurea specialistica in «Storia del patrimonio archeologico e storico-artistico - *curriculum* Archeologico (Cl. 95/S)» e la laurea specialistica in «Archeologia (Cl. 2/S)», ai fini dell'ammissione alla Scuola di specializzazione in Beni Archeologici;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 10 giugno 2008 in merito alla suddetta richiesta;

Decreta:

Art. 1.

La laurea specialistica in Storia del patrimonio archeologico e storico-artistico - *curriculum* Archeologico (Cl. 95/S) è equipollente alla laurea specialistica in Archeologia (Cl. 2/S), ai fini dell'ammissione alla Scuola di specializzazione in Beni Archeologici.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2008

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 116

09A04242
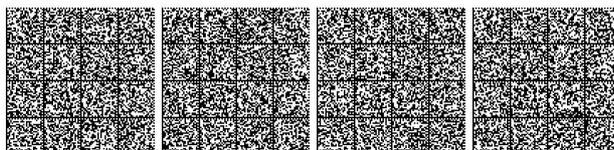
DECRETO 11 marzo 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa María Bella Álvarez Rodríguez, di titolo di formazione professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007,-n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa María Bella Álvarez Rodríguez;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di giugno 2008, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 28 gennaio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciado en Geografia e Historia, sección de Antropologia cultural» rilasciato dall'Universidad de Sevilla (Spagna) il 20 febbraio 1995;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado De Aptitud Pedagógica» conseguito nell'anno accademico 1995/1996 presso l'Instituto De Ciencias De La Educación -Universidad de Sevilla, rilasciato il 21 marzo 1996 - reg. 72, n. 9840,

posseduto dalla prof.ssa María Bella Álvarez Rodríguez, cittadina spagnola nata a Isla Cristina (Spagna) il 3 marzo 1969, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

39/A - Geografia;

61/A - Storia dell'arte.

2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A04130

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Patrus Gabriela Vasilica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Patrus Gabriela Vasilica, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medicai generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Georgiana» di Drobeta Turnu Severin nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria «Georgiana» di Drobeta Turnu Severin nell'anno 2003 dalla sig. ra Patrus Gabriela Vasilica, nata a Orsova (Romania) il giorno 28 novembre 1981, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Patrus Gabriela Vasilica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A04113

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Markus Funda, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di autoriparatore, settore gommista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Markus Funda, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di formazione professionale - Meccanico di macchine agricole, rilasciato nel 1989 dalla scuola di formazione professionale presso l'Opera giovanile St. Josef (riconosciuta dallo Stato) nella località di Landau (Pfalz) per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di autoriparazione, settore gommista, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *d)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 12 febbraio 2009, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di autoriparazione nel settore richiesto, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto il parere conforme del rappresentante dell'associazione di categoria Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Markus Funda, cittadino tedesco, nato a Wittlich (Germania) in data 6 gennaio 1970, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di autoriparazione, settore gommista, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *d)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 16 febbraio 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A04111

DECRETO 23 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Claudio Corica, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di autoriparatore, settore meccanica-motoristica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/1001CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Claudio Corica, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi degli. articoli 27 e 28 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento diretto dell'esperienza professionale maturata nel Principato di Monaco nel periodo dal 1986 al 2006 in qualità di meccanico di automobili, attestata dal certificato di lavoro redatto dal datore di lavoro e confermata dalla documentazione prodotta dalle competenti Autorità del Principato di Monaco, ai fini dell'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di autoriparazione, settore meccanica-motoristica, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 12 febbraio 2009, che ha ritenuto l'esperienza lavorativa documentata dall'interessato idonea ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di autoriparazione, settore meccanica-motoristica, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Claudio Corica, cittadino italiano, nato a Dolceacqua (Imperia) in data 22 novembre 1964, è riconosciuta la qualifica professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di autoriparazione, settore meccanica-motoristica, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2.Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 febbraio 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A04110

DECRETO 23 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Vito Matranga, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di autoriparatore, settore meccanica-motoristica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 200/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Vito Matranga, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dell'Attestato di qualifica professionale di automeccanico, conseguito nel 1973 nella scuola di qualificazione professionale «Gewerbeschule Baden-Baden» (Germania) per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di autoriparazione, settore meccanica-motoristica, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 12 febbraio 2009, che ha ritenuto il
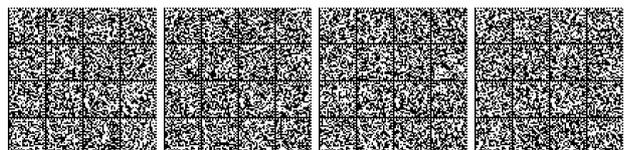
titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa pluriennale maturata in Germania ed in Italia in qualità di meccanico in imprese abilitate per la lettera richiesta, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di autoriparazione nel settore richiesto, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto il parere conforme del rappresentante dell'associazione di categoria Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Vito Matranga, cittadino italiano, nato a Piana degli Albanesi (Palermo) in data 15 luglio 1955, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in Germania e in Italia in imprese del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di autoriparazione, settore meccanica-motoristica, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 febbraio 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A04112

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, al sig. Di Napoli Daniele, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Di Napoli Daniele, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il centro Hair Do Top di Cuomo Nicola e C. S.n.c. in Napoli, affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Di Napoli Daniele, cittadino italiano, nato a Napoli in data 15 dicembre 1989, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A04106

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, al sig. Scotti Antonio, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Scotti Antonio, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry

Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il centro Hairdressing Academy di Modesto Mario & C. S.n.c. in Atripalda (Avellino), affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Scotti Antonio, cittadino italiano, nato a Nola (Napoli) in data 13 giugno 1985, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A04107

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, al sig. Donia Mirko, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Donia Mirko, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il centro Hair Do Top di Cuomo Nicola e C. S.n.c. in Napoli, affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Donia Mirko, nato a Napoli in data 19 novembre 1989, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A04108

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Minchetti Sofia, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché

della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Minchetti Sofia, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Arte e Stile S.r.l. in Nettuno (Roma), affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Minchetti Sofia, cittadina italiana, nata ad Anzio (Roma) in data 17 aprile 1988, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A04109

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 marzo 2009.

Approvazione della graduatoria di merito, per l'anno 2009, relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per il trasporto di merci su strada, nell'ambito dei Paesi aderenti alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (C.E.M.T.).

IL DIRIGENTE
DELLA DIVISIONE 3 AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI COSE

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante «Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose per i trasporti di merci su strada» e successive modificazioni e integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 luglio 1974;

Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, recante «Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali» e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161, recante il regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 agosto 2005;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2005;

Visto il decreto dirigenziale 12 luglio 2006, recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada»;

Visto il documento ITF/IRU recante il «Manuale ad uso dei Funzionari e dei Trasportatori che utilizzano il Contingente Multilaterale» 1° gennaio 2009;

Visto il documento ITF/TMB/TR(2008)9, trasmesso con nota SA/2008.294 del 15 novembre 2008 dall'International Transport Forum, contenente la distribuzione delle autorizzazioni CEMT per il 2009 fra i vari Paesi aderenti;

Viste le disposizioni generali di utilizzazione pubblicate sulle stesse autorizzazioni CEMT e sul libretto dei resoconti dei viaggi;
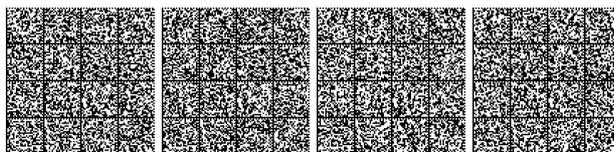
Considerato che i coefficienti moltiplicatori ed i bonus per la conversione delle autorizzazioni dei contingenti di base di autorizzazioni per l'anno 2009, sono stati rimodulati;

Considerato che il contingente italiano di autorizzazioni CEMT per l'anno 2009 è stato fissato a 375 autorizzazioni così suddivise:

371 autorizzazioni annuali utilizzabili con veicoli almeno Euro III;

4 autorizzazioni di tipo «breve durata» utilizzabili con veicoli almeno Euro III;

Considerato che alcune autorizzazioni CEMT non sono valide per la Grecia e alcune non sono valide né per la Grecia né per l'Austria;

Considerato che le autorizzazioni CEMT, utilizzabili con veicoli di categoria Euro III o superiore, sono così strutturate:

67 senza limitazioni;

29 non valide per la Grecia;

275 non valide per la Grecia e per l'Austria;

4 di «breve durata» non valide per l'Austria.

Considerato che, sulla base del decreto dirigenziale 12 luglio 2006, recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», sono state attribuite per rinnovo alle imprese aventi diritto n. 249 autorizzazioni di cui 3, non valide per la Grecia e per l'Austria, sono state restituite, restano disponibili da attribuire con la presente graduatoria n. 125 autorizzazioni multilaterali CEMT annuali più 4 autorizzazioni multilaterali CEMT di «breve durata», ripartite come segue:

6 senza limitazioni territoriali utilizzabili con veicoli di categoria Euro III o superiore;

8 non valide per la Grecia utilizzabili con veicoli di categoria Euro III o superiore;

111 autorizzazioni non valide per la Grecia e per l'Austria utilizzabili con veicoli di categoria Euro III o superiore;

4 di «breve durata» non valide per l'Austria, utilizzabili con veicoli di categoria Euro III o superiore.

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera *a)* del decreto dirigenziale 12 luglio 2006, per ottenere l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT, le imprese devono avere in disponibilità veicoli idonei di tipo Euro III o superiore, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui possono essere titolari;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto dirigenziale 12 luglio 2006, le autorizzazioni CEMT vengono attribuite, in ordine al punteggio, una per ciascuna impresa, alle imprese classificate in graduatoria. Le autorizzazioni valide Austria vengono attribuite per prime, secondo l'ordine di graduatoria;

Visto l'art. 2, del decreto dirigenziale 12 luglio 2006, sulla ripartizione delle autorizzazioni CEMT disponibili;

Esaminate le 42 domande presentate;

Decreta:

Art. 1.

È approvata le graduatoria di merito di cui all'elenco n. 1 allegato al presente decreto relativa all'anno 2009 per il rilascio delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti.

Art. 2.

Alle imprese elencate nella graduatoria sono assegnate, in ordine di punteggio, una per ciascuna impresa, le 125 autorizzazioni multilaterali CEMT annuali, più le 4 autorizzazioni multilaterali CEMT di «breve durata», sempre tenendo conto della presenza nel parco disponibile di veicoli della categoria Euro III o superiore.

Le autorizzazioni ancora disponibili, successivamente all'attribuzione di cui al comma 1 del presente articolo, sono assegnate ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.D. 12 luglio 2006, fino ad esaurimento delle stesse.

Le autorizzazioni sono così ripartite:

6 senza limitazioni territoriali utilizzabili con veicoli di categoria Euro III o superiore;

8 non valide per la Grecia utilizzabili con veicoli di categoria Euro III o superiore;

111 autorizzazioni non valide per la Grecia e per l'Austria utilizzabili con veicoli di categoria Euro III o superiore;

4 di «breve durata» non valide per l'Austria, utilizzabili con veicoli di categoria Euro III o superiore.

Art. 3.

Le 6 autorizzazioni senza limitazioni territoriali e le 8 valide per l'Austria ma non valide per la Grecia, tutte utilizzabili con veicoli di categoria Euro III o superiore, sono assegnate secondo quanto stabilito all'art. 4, comma 1, del decreto dirigenziale 12 luglio 2006.

Art. 4.

Le imprese escluse dalla graduatoria, per mancanza dei requisiti prescritti, figurano nell'elenco n. 2, allegato al presente decreto, raggruppate dalla lettera *A)* alla lettera *C)* secondo i motivi dell'esclusione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2009

Il dirigente: PAOLUCCI

ELENCO N. 1

GRADUATORIA 2009 RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI CEMT AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.D. 12/7/2006

Pos.	DATI IMPRESA			Punteggio
	Nome	Sede	Albo	
1	BFC SPA	ONARA DI TOMBOLO (PD)	PD2453834V	911,7
2	CEM-TIR SRL	GORIZIA	GO3151017Y	495,5
3	AGOSTINIS LUIGI E C SNC	REANA DEL ROIALE (UD)	UD3251567J	491,8
4	CUNJA R. EREDI SRL	MONRUPINO (TS)	TS3101443E	272,2
5	GIA-TRA SRL	GORIZIA	GO3150561R	216,4
6	AUTOTRANS SAS	GORIZIA	GO3150754S	184,8
7	STILLTRANS SRL	SACILE (PN)	PN3202543R	161,7
8	TRANSALPI SNC	CIMADOLMO (TV)	TV2653293R	116,8
9	SMET LOGISTICS SRL	SALERNO	SA7107624E	74,4
10	STAR CHEMICAL LOGISTIC SPA	ROZZANO (MI)	MI0879247X	71,8
11	ZC TRANSPORT SRL	TRIESTE	TS3102315E	65,7
12	HOROZ LOGISTICA SRL	TRIESTE	TS3102307P	61,0
13	COSSUTTA FEDERICO SNC	MONRUPINO (TS)	TS3101450R	60,1
14	BRUGIONI SRL	FIUMALBO (MO)	MO4105808A	49,3
15	RICOTTO SRL	VILLAFRANCA PIEMONTE (TO)	TO0050057J	48,8
16	FM INTERNATIONAL SRL	BERZO S. FERMO (BG)	BG1157048D	48,5
17	MASOTTI SRL	TAVAGNACCO (UD)	UD3252334R	41,7
18	COLUCCI FRANCESCO E C. SRL	OZZANO DELL'EMILIA (BO)	BO3700343S	30,3
19	RIBONI SRL	MEINA (NO)	NO0651801R	24,7
20	TFR di RICOTTO LUCIANO E MAURO SNC	VILLAFRANCA PIEMONTE (TO)	TO0064100R	21,0
21	CECCO SRL	BUSSOLENGO (VR)	VR2806940R	20,8
22	GOLO PIERGIORGIO	PESCHIERA DEL GARDA (VR)	VR2805959P	16,5
23	AUT.TI D'ESTE DI D'ESTE VINCENZO E D'ESTE TOMMASO SNC	ORTONA (CH)	CH6451250M	16,4
24	EGE EXPRESS ITALIA SRL	GORIZIA	GO3151294B	15,9
25	AUTOTIR DI TREPPO GIUSEPPE E C. SNC	TARCENTO UD	UD3253095F	15,4
26	RINO DEKLIC	TRIESTE	TS3102083S	14,0
27	EURO IMPEX SRL	CARPI (MO)	MO4109415T	10,8
28	CIGALA TRASPORTI SRL	FLERO (BS)	BS1301507H	6,9
29	LOGEST SRL	CARLINO (UD)	UD3254724J	6,7

ELENCO N.2

IMPRESE RICHIEDENTI ESCLUSE DALLA GRADUATORIA DI CUI ALL'ELENCO N.1:

A) PER NON AVER EFFETTUATO IL NUMERO MINIMO PREVISTO DI VIAGGI NELL'AREA CEMT – (EXTRA U.E.) AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 2 DEL D.D. 12/7/2006:

IMPRESA	SEDE	ALBO
1) INTERPAOLI EUROPE SRL	AREZZO	AR4753165C
2) AUT.TI ZOTTARELLI SRL	CONEGLIANO (TV)	TV2657228T

B) PER AVER UTILIZZATO IN MANIERA INSUFFICIENTE L'AUTORIZZAZIONE CEMT 2007 AI SENSI DELL'ART. 5 LETTERA B), DEL D.D. 12/7/2006; ANCHE IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 6, COMMA 2.

IMPRESA	SEDE	ALBO
1) ALPETRANS SRL	MAROSTICA (VI)	VI2953326G
2) CECCONI SPA	AREZZO	AR4752567E
3) COINTRA TRANSPORT AND TRADE CO	MONRUPINO (TS)	TS3102116X
4) F.LLI GALASSINI SRL	VIGNOLA (MO)	MO4102802Z
5) GRUBER LOGISTICS SPA	ORA (BZ)	BZ2151453D
.6) VR TRANSPORTS SRL	S. MARTINO DI LUPARI (PD)	PD2459700H

C) PER MANCANZA DEI REQUISITI PREVISTI DAL D.D. 12/07/2006 ATTUATIVO DEL REGOLAMENTO 02/08/2005 CONCERNENTE IL POSSESSO DI MEZZI IDONEI AD EFFETTUARE TRASPORTI INTERNAZIONALI (VEICOLI EURO 3 O SUPERIORI) O RINUNCIA DELL'IMPRESA

IMPRESA	SEDE	ALBO
1) COSSUTTA SNC di WALTER COSSUTTA E C.	MONRUPINO (TS)	TS3101546D
2) GIANESINI ERMINIO SRL	GORIZIA	GO3150263W
3) GOKBORA SRL	TRIESTE	TS3102230M
4) KOCJANCIC ALBINO	S. DORLINGO DELLA VALLE (TS)	TS3100727M
5) SAS SERVIZI INT.LI SRL	TRIESTE	TS3102223A

09A04114

DECRETO 26 marzo 2009.

Revoca del riconoscimento di organismo per la direttiva 2001/16/CE, ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163, al Consorzio Scirotüv, in Genova.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994;

Vista la direttiva 2001/16/CE del 19 marzo 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario trans europeo convenzionale;

Vista la direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE e 2001/16/CE;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163 di attuazione della direttiva 2004/50/CE che modifica le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo;

Vista la direttiva 2007/32/CE della Commissione del 1° giugno 2008 che modifica l'allegato VI della direttiva 96/48/CE del Consiglio e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2007, che modifica l'allegato VI del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 38 del 14 febbraio 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto dirigenziale del 22 dicembre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2006 con il quale si riconosce il Consorzio Scirotüv con sede legale a Genova in via Gavotti, 5/6, quale organismo abilitato a valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale ed a svolgere la procedura di verifica CE dei sottosistemi ai sensi della direttiva europea 2001/16/CE per i sottosistemi di seguito specificati:

infrastrutture;

energia;

controllo, comando e segnalamento;

materiale rotabile;

manutenzione;

ambiente;

esercizio;

utenti;

Vista la nota protocollo n. 148/07 del 5 novembre 2007 che manifestava la volontà di rinunciare a svolgere attività di certificazione nell'ambito dell'interoperabilità ferroviaria del sistema ferroviario europeo convenzionale;

Vista la nota della direzione generale per il trasporto ferroviario prot. DIPTT_DGTFE_D5/R.U./0014356 del 12 febbraio 2009 che prendeva atto della volontà del Consorzio Scirotüv ed informava lo stesso consorzio dell'avvio del procedimento di revoca del riconoscimento quale organismo notificato per la direttiva 2001/16/CE ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163;

Considerato che il Consorzio Scirotüv non si è avvalso, nei termini stabiliti, del diritto di cui all'art. 10 della legge n. 241/1990;

Decreta:

Art. 1.

1. È revocato al Consorzio Scirotüv con sede legale in via Gavotti, 5/6 - 16128 Genova il riconoscimento per la direttiva 2001/16/CE, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 163/2007, quale organismo abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV del citato decreto legislativo, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del medesimo decreto con riferimento ai sottosistemi di seguito specificati:

infrastrutture;

energia;

controllo, comando e segnalamento;

materiale rotabile;

manutenzione;

ambiente;

esercizio;

utenti.

Art. 2.

1. La revoca del riconoscimento di cui all'art. 1 entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2009

Il direttore generale: PROVINCIALI

09A04115

DECRETO 26 marzo 2009.

Revoca del riconoscimento di organismo notificato per le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE, ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163, alla società TÜV Rheinland Italia S.r.l., in Pogliano Milanese.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994;

Vista la direttiva 96/48/CE del 23 luglio 1996 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario trans europeo ad alta velocità;

Vista la direttiva 2001/16/CE del 19 marzo 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario trans europeo convenzionale;

Vista la direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE e 2001/16/CE;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163 di attuazione della direttiva 2004/50/CE che modifica le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario trans europeo;

Vista la direttiva 2007/32/CE della Commissione del 1° giugno 2008 che modifica l'allegato VI della direttiva 96/48/CE del Consiglio e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2007, che modifica l'allegato VI del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 38 del 14 febbraio 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto dirigenziale del 22 maggio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 13 giugno 2007 con il quale si riconosce la Società TÜV Rheinland Italia S.r.l. con sede legale via Mattei, 10 - 20010 Pogliano Milanese (Milano) quale organismo abilitato a valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionale ed a svolgere la procedura di verifica CE dei sottosistemi ai sensi delle direttive europee 96/48/CE e 2001/16/CE per i sottosistemi di seguito specificati:

infrastrutture;

energia;

controllo, comando e segnalamento;

materiale rotabile;

Vista la nota del 9 gennaio 2009 della Società TÜV Rheinland Italia S.r.l. che manifestava la volontà di rinunciare a svolgere attività di certificazione nell'ambito dell'interoperabilità ferroviaria del sistema ferroviario europeo ad alta velocità e convenzionale;

Vista la nota della direzione generale per il trasporto ferroviario prot. DIPTT_DGTFE_D5/R.U./0012287 del 6 febbraio 2009 che prendeva atto della volontà della la Società TÜV Rheinland Italia S.r.l. ed informava la stessa società dell'avvio del procedimento di revoca del riconoscimento quale organismo notificato per le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163;

Considerato che la Società TÜV Rheinland Italia S.r.l. non si è avvalsa, nei termini stabiliti, del diritto di cui all'art. 10 della legge n. 241/1990;

Decreta:

Art. 1.

1. È revocato alla società TÜV Rheinland Italia S.r.l. con sede legale via Mattei, 10 - 20010 Pogliano Milanese (Milano) e sede operativa in via Caffaro 11 - 16124 Genova, il riconoscimento per le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 163/2007, quale organismo abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV del citato decreto legislativo, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del medesimo decreto con riferimento ai sottosistemi di seguito specificati:

infrastrutture;

energia;

controllo, comando e segnalamento;

materiale rotabile.

Art. 2.

La revoca del riconoscimento di cui all'art. 1 entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2009

Il direttore generale: PROVINCIALI

09A04116

DECRETO 3 aprile 2009.

Disposizioni concernenti l'esecuzione in territorio italiano dell'attività di cabotaggio stradale di merci.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 1 e 12 del regolamento CEE n. 3118/93, del 25 ottobre 1993, come modificato dal regolamento CE n. 484/2002 del 1º marzo 2002 che fissano le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro;

Visto l'Accordo sullo Spazio Economico Europeo del 2 maggio 1992, ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;

Visto l'Accordo sulla Posizione Comune del Consiglio «Trasporti, telecomunicazioni ed energia» del 12 giugno 2008, adottata in seguito in data 9 gennaio 2009, relativa al regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2005 contenente «Disposizioni concernenti l'esecuzione sul territorio italiano dell'attività di cabotaggio stradale di merci a titolo temporaneo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 4 aprile 2005;

Visto il decreto dirigenziale 24 marzo 2005 contenente «Disciplina di attuazione del decreto ministeriale 18 mar-

zo 2005 in materia di cabotaggio stradale di merci», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 4 aprile 2005;
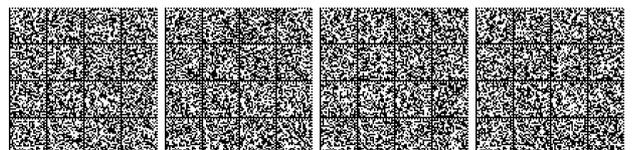
Considerato che i trasporti di cabotaggio consistono nella fornitura di servizi da parte di trasportatori all'interno di uno Stato membro in cui questi non sono stabiliti e non dovrebbero essere proibiti, a condizione che non siano effettuati in modo da costituire un'attività permanente o continua o sistematica in tale Stato membro;

Considerata la necessità di fissare ulteriori disposizioni che chiariscano, in modo dettagliato, le nozioni di temporaneità, continuità e sistematicità riguardo l'esecuzione dell'attività di cabotaggio stradale di merci in Italia, al fine di garantire che le imprese esercenti l'autotrasporto stradale di merci per conto terzi svolgano la loro attività nel rispetto del principio della libera concorrenza senza che questo subisca delle ingiustificate distorsioni;

Considerato che i trasporti nazionali di merci su strada, effettuati sul territorio italiano da un vettore non residente, sono da considerarsi conformi al criterio di temporaneità, non continuità e non sistematicità solo se il vettore può produrre prove che attestino chiaramente il trasporto internazionale nel corso del quale è arrivato in Italia, nonché ogni trasporto di cabotaggio che egli abbia effettuato in seguito;

Considerata l'opportunità che vengano introdotte misure più semplici e in linea tendenziale assimilabili agli indirizzi attualmente in elaborazione in sede comunitaria, in relazione agli adempimenti da soddisfare da parte dei vettori non residenti sul territorio italiano;

Considerata, comunque, la necessità di dover fronteggiare la particolare situazione di crisi economica, fissando delle condizioni che possano garantire il corretto esercizio dell'attività di cabotaggio stradale sul territorio italiano, tenuto conto della struttura del mercato dei trasporti italiano, che presenta già una rilevante quantità di offerta di trasporto stradale;

Ritenuto, pertanto, congruo fissare a due trasporti, nell'arco dei sette giorni successivi allo scarico del trasporto internazionale, il limite di esercizio per le operazioni di cabotaggio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le imprese stabilite in uno Stato membro della Comunità Europea o dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, titolari di licenza comunitaria o di licenza SEE, che effettuano, quando ammesso, attività di cabotaggio stradale sul territorio italiano per autotrasporto di merci in conto terzi, in regime di licenza comunitaria, ai sensi del Regolamento CEE n. 3118/93 e successive modificazioni, sono autorizzate ad eseguire, con lo stesso veicolo, oppure in caso di veicoli combinati con lo stesso veicolo a motore, fino a due trasporti di cabotaggio successivi ad un trasporto internazionale da un altro Stato membro o da un Paese terzo all'Italia, dopo aver consegnato, in territorio italiano, le merci trasportate nel corso del trasporto internazionale.

2. L'ultimo scarico relativo ad un trasporto di cabotaggio, prima di lasciare il territorio italiano, deve aver luogo entro un termine di sette giorni dall'ultimo scarico in Italia, relativo al trasporto internazionale in entrata.

Art. 2.

1. A bordo del veicolo che effettua trasporto di cabotaggio stradale di merci, in conformità dell'art. 1 del presente decreto, deve essere conservata, unitamente alla copia conforme della licenza comunitaria, per ogni richiesta degli Organi di controllo, la documentazione che provi chiaramente il trasporto internazionale nel corso del quale si è raggiunto il territorio italiano, nonché, per ogni trasporto di cabotaggio in seguito effettuato, un documento che riporti almeno:

il nome, l'indirizzo e la firma del mittente;

il nome, l'indirizzo e la firma del trasportatore;

il nome e l'indirizzo del destinatario, nonché la sua firma e la data di consegna una volta che le merci siano state consegnate;

il luogo e la data di presa in consegna delle merci ed il luogo di consegna previsto;

la descrizione della merce e del suo imballaggio nella terminologia comune e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonché il numero di colli, i contrassegni speciali ed i numeri riportati su di essi;

il, peso lordo o la quantità, altrimenti espressa, delle merci;

il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.

Art. 3.

1. Per le violazioni al presente decreto, si applicano le vigenti disposizioni, nazionali e comunitarie, in materia di trasporto stradale.

Art. 4.

1. Sono abrogati il decreto ministeriale 18 marzo 2005 contenente «Disposizioni concernenti l'esecuzione sul territorio italiano dell'attività di cabotaggio stradale di merci a titolo temporaneo» ed il relativo decreto dirigenziale attuativo 24 marzo 2005, pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 2005, n. 77.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2009

Il Ministro: MATTEOLI

09A04322
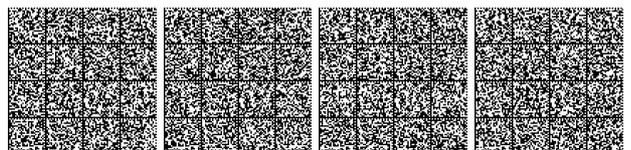
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 18 marzo 2009.

Istituzione dell'OTA Italia. (Deliberazione n. 121/09/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 18 marzo 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»), n. 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni»), n. 2002/21/CE («direttiva quadro»), n. 2002/22/CE («direttiva servizio universale») pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L. 108;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Visto l'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, rubricato: «Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il regolamento di attuazione dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale sono state disciplinate in via generale le procedure in materia di formulazione di impegni da parte degli operatori di settore, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 131/08/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 3 maggio 2008;

Vista la delibera n. 718/08/CONS «Approvazione della proposta di impegni presentata dalla società Telecom Italia s.p.a. ai sensi della legge n. 248/2006 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2008;

Considerato che l'Autorità, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del regolamento in materia di impegni, con lettera del 27 novembre 2008, ha invitato Telecom Italia ad emendare la sua proposta integrandola con l'impegno ad aderire ad un organismo incaricato di risolvere le controversie di carattere tecnico-operativo relative alla fornitura di servizi di accesso alla rete, sulla scorta dell'esperienza dell'Office of Telecommunications Adjudicator (OTA) in Gran Bretagna;

Considerato che Telecom Italia ha conformemente integrato la propria proposta, impegnandosi ad aderire (punto n. 9.5 degli Impegni, allegati alla menzionata delibera) al suddetto organismo;

Considerato che è opportuno attivare tempestivamente il suddetto organismo, aperto alla partecipazione di tutti gli operatori interessati;

Ritenuta l'esigenza di dotare l'OTA Italia delle risorse necessarie al suo funzionamento attraverso il ricorso a personale interno all'Autorità;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Visto il regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità;

Vista il regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità;

Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, sulla proposta di costituzione dell'organismo denominato «OTA Italia»;

Delibera:

Art. 1.

Istituzione e compiti dell'OTA Italia

1. È istituito l'OTA Italia. All'OTA Italia sono affidati i seguenti compiti, da espletare attraverso la costante interlocuzione con gli operatori:

a) prevenire l'instaurarsi di controversie tra gli operatori, anche adoperandosi per migliorare l'interazione dei flussi informativi e dei processi operativi, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari;

b) agevolare la composizione delle divergenze tra gli operatori, adoperandosi per la sollecita definizione dei contenziosi di carattere tecnico ed operativo, anche attraverso il tentativo di conciliazione dei soggetti coinvolti.

2. Nell'ambito ed entro i limiti delle materie sulle quali vertono gli impegni approvati con la delibera n. 718/08/CONS, i compiti dell'OTA Italia illustrati al comma 1 hanno ad oggetto prevalentemente la fornitura di servizi di accesso alla rete, tra i quali, i servizi di local loop unbundling, bitstream, wholesale line rental, circuiti terminating, nonché — su indicazione della Commissione per le infrastrutture e le reti — altre attività di carattere tecnico ed operativo.

3. L'OTA Italia esercita la funzione delineata alla lettera *a)*, del comma 1, sui temi individuati dalla Commissione per le infrastrutture e le reti o dalla Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica, anche su sua proposta.

4. L'OTA Italia informa tempestivamente la Commissione per infrastrutture e le reti dell'avvio e della conclusione di ogni tentativo di conciliazione, dell'avvenuto deferimento di una controversia al suo esame e, successivamente, del suo esito.

5. Ogni bimestre l'OTA Italia riferisce sulle attività svolte mediante appositi rapporti alla Commissione per le infrastrutture e le reti. L'OTA Italia invia, inoltre, al Consiglio un rapporto semestrale con un consuntivo sintetico dell'attività svolta nel periodo di riferimento, indicando gli obiettivi di lavoro e le strategie per il semestre successivo.

6. Nell'ambito delle proprie attribuzioni l'OTA Italia:

a) può segnalare argomenti rilevanti connessi all'attuazione delle prescrizioni regolamentari;

b) svolge attività di analisi su richiesta dell'Autorità stessa.

Art. 2.

Attività successive all'istituzione dell'OTA Italia

1. L'OTA Italia predispone, sentiti gli operatori, uno schema di regolamento inteso a definire, unitamente alle modalità di interlocuzione con gli operatori, le regole da seguire ad opera dell'OTA Italia per esperire il tentativo di conciliazione e per definire il contenzioso, attraverso il richiamo delle prescrizioni dei regolamenti dell'Autorità applicabili agli operatori e, ove necessario, proponendo gli opportuni e necessari adattamenti.

2. L'OTA Italia predispone lo schema contrattuale per l'adesione degli operatori mediante sottoscrizione. Lo schema dovrà prevedere l'impegno degli operatori a rispettare le prescrizioni del regolamento per il funzionamento dell'OTA Italia e dei relativi allegati e a non presentare istanza all'Autorità per la risoluzione della controversia ai sensi dell'art. 23 del codice delle comunicazioni elettroniche prima che sia stato infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione. Le prescrizioni dei regolamenti dell'Autorità prevalgono sulle clausole contrattuali eventualmente contrastanti e trovano comunque applicazione ove si prospetti un dubbio interpretativo.

3. Entro quarantacinque giorni dalla nomina del Presidente, l'OTA Italia sottopone al Consiglio per l'approvazione, lo schema del regolamento di funzionamento e lo schema di contratto per l'adesione degli operatori di cui al comma 2.

Art. 3.

Struttura dell'OTA Italia

1. Il Consiglio nomina il Presidente dell'OTA Italia tra i soggetti, esterni all'Autorità, di riconosciuta competenza in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica. Il Presidente non potrà essere scelto tra il management o il personale di operatori del settore delle comunicazioni elettroniche o di operatori televisivi; nel corso del mandato, egli non potrà intrattenere con operatori del settore delle comunicazioni elettroniche o con operatori televisivi rapporti di consulenza e/o altri rapporti di collaborazione.

2. Con provvedimento motivato, il Consiglio dell'Autorità può rimuovere il Presidente dell'OTA Italia dall'incarico qualora sopraggiungano circostanze tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio o il buon funzionamento dell'organismo.

3. Il Presidente dell'OTA Italia si avvale di personale dell'Autorità, fatta salva la possibilità di ricorrere, in casi particolari, alla consulenza di esperti esterni.

4. Il limite massimo di dipendenti dell'Autorità di cui il Presidente dell'OTA Italia può avvalersi è individuato dal Consiglio in sede di approvazione del regolamento per il funzionamento dell'OTA Italia. Con propria determina il segretario generale individua nominativamente i dipendenti dell'Autorità chiamati a collaborare con il Presidente dell'OTA Italia.

Art. 4.

Rapporti dell'OTA Italia con i diversi soggetti

1. Nello svolgimento delle proprie attività, l'OTA Italia può consultare gli operatori aderenti allo schema contrattuale e, se del caso, le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori, al fine di acquisire elementi utili all'analisi delle tematiche di propria competenza.

2. Il Presidente dell'OTA Italia può essere chiamato dal Consiglio e dalla Commissione per le infrastrutture e le reti a riferire, con relazioni o tramite apposita audizione, su specifiche questioni o particolari attività affidate all'organismo.

Art. 5.

Norme transitorie e finali

1. Sulla base dell'esame periodico delle attività svolte e dei risultati conseguiti, oltre che del quadro degli obblighi regolamentari vigenti, l'Autorità valuterà l'opportunità di modificare le competenze dell'OTA Italia o di prevederne la cessazione, trascorso un periodo di tre anni.

2. Fino all'approvazione del regolamento di funzionamento di cui all'art. 2, comma 1, il Presidente dell'OTA Italia potrà avvalersi di tre funzionari dell'Autorità, uno dei quali con funzioni di segretario, individuati con apposita determina del segretario generale.

3. Le spese per il funzionamento dell'OTA Italia, da determinare con il provvedimento di nomina di cui all'art. 3, graveranno sul bilancio di competenza 2009 dell'Autorità, e sui bilanci successivi, nel capitolo di spesa della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica n. 1091186 dedicato a «Spese per l'attuazione di programmi di attività, compresi gli oneri per convenzioni, studi ricerche, consulenze, gruppi di lavoro».

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 18 marzo 2009

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: INNOCENZI BOTTI - LAURIA

09A04120
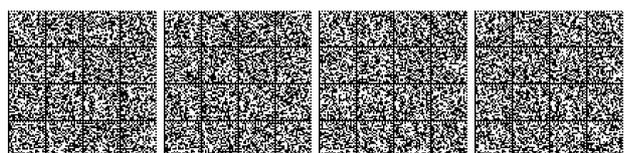
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 1° aprile 2009.

Inserimento del medicinale «Azacitidina (Vidaza)» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

Inserimento del medicinale «Azacitidina (Vidaza)» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione terapeutica:

trattamento di pazienti adulti non eleggibili al trapianto di cellule staminali emopoietiche con:

sindromi mielodisplastiche (SMD) a rischio intermedio-2 e alto secondo l'International Prognosis Scoring System (IPSS);

leucemia mielomonocitica cronica (LMMC) con il 10-29% di blasti midollari senza disordine mieloproliferativo;

leucemia mieloide acuta (LMA) con 20-30% di blasti e displasia multilineare, secondo la classificazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Atteso che in data 17 dicembre 2008 il medicinale «Azacitidina (Vidaza)», ha superato la procedura di valutazione per la registrazione centralizzata presso l'EMEA e che non esistono altri farmaci registrati che possano rappresentare al momento valide alternative terapeutiche, trattandosi di un farmaco innovativo in grado di produrre un significativo vantaggio di sopravvivenza in pazienti affetti da sindromi mielodisplastiche ad alto rischio;

Ritenuto opportuno anticipare a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale, in attesa di una sua prossima commercializzazione sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 10 e 11 marzo 2009 - Stralcio verbale n. 66;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale «Azacitidina (Vidaza)», nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione terapeutica:

trattamento di pazienti adulti non eleggibili al trapianto di cellule staminali emopoietiche con:

sindromi mielodisplastiche (SMD) a rischio intermedio-2 e alto secondo l'International Prognosis Scoring System (IPSS);

leucemia mielomonocitica cronica (LMMC) con il 10-29% di blasti midollari senza disordine mieloproliferativo;

leucemia mieloide acuta (LMA) con 20-30% di blasti e displasia multilineare, secondo la classificazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale AZACITIDINA (VIDAZA), è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nel trattamento di pazienti adulti non eleggibili al trapianto di cellule staminali emopoietiche con:

sindromi mielodisplastiche (SMD) a rischio intermedio-2 e alto secondo l'International Prognosis Scoring System (IPSS);

leucemia mielomonocitica cronica (LMMC) con il 10-29% di blasti midollari senza disordine mieloproliferativo;

leucemia mieloide acuta (LMA) con 20-30% di blasti e displasia multilineare, secondo la classificazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione, fino ad approvazione dell'estensione dell'indicazione terapeutica, o al massimo per 24 mesi.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2009

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO *1*

Denominazione: Azacitidina (Vidaza - Celgene Europe Ltd.).

Indicazione terapeutica: trattamento di pazienti adulti non eleggibili al trapianto di cellule staminali emopoietiche con:

sindromi mielodisplastiche (SMD) a rischio intermedio-2 e alto secondo l'International Prognostic Scoring System (IPSS);

leucemia mielomonocitica cronica (LMMC) con il 10-29% di blasti midollari senza disordine mieloproliferativo;

leucemia mieloide acuta (LMA) con 20-30% di blasti e displasia multilineare, secondo la classificazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Criteri di inclusione: pazienti di età superiore ai 18 anni, con una attesa di vita uguale o superiore a 3 mesi, che rientrano nei parametri previsti dalle indicazioni, non eleggibili al trapianto di cellule staminali emopoietiche.

Criteri di esclusione: pazienti con blasti midollari superiori al 30%; pazienti con tumori epatici maligni in stadio avanzato; pazienti con grave insufficienza cardiaca congestizia; pazienti di sesso femminile nei primi tre mesi di gravidanza.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico: la dose iniziale raccomandata per il primo ciclo è di 75 mg/metro quadrato di superficie corporea, iniettata per via sottocutanea, ogni giorno per 7 giorni, ogni 28 giorni (intervallo di 21 giorni). Per ogni ciclo si utilizzeranno da 7 a 14 flaconcini di Vidaza. Dose massima per ciclo 14 flaconcini da 100 mg. Si raccomanda un trattamento minimo di sei cicli, a meno di progressione della patologia. La dose deve essere eventualmente ridotta o la somministrazione ritardata in base alla risposta ematologica ed alla funzione renale del soggetto trattato, così come riportato ai punti 4.2 e 4.4 del RCP. La tossicità ematologica deve essere monitorata in particolare mediante controlli dell'ematocrito da eseguire almeno prima di ogni ciclo di terapia. La funzione renale va monitorata tramite la misurazione dei livelli di bicarbonato sierico, della creatininemia e dell'azotemia.

Costo indicativo del trattamento: tenendo conto di un costo per flaconcino intorno ai 380 euro, dato che per ogni ciclo si devono usare da 7 a 14 flaconcini, il costo per ciclo di terapia può variare da 2.660 a 5.320 euro circa.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001);

art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;

art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	mensilmente fino a 1 mese dopo la sospensione
neutrofili	+	+
piastrine	+	+
bicarbonato sierico	+	+
azotemia	+	+
creatininemia	+	+
funzione epatica	+	+
funzione renale	+	+
emoglobina	+	+
dipendenza dalle trasfusioni	+	+

09A04224

REGIONE SARDEGNA

DECRETO 1° aprile 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Sorso e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Rilevato che il consiglio comunale di Sorso (provincia di Sassari), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 maggio 2005, è composto dal sindaco e da venti consiglieri;

Considerato che nel citato comune, a causa della mozione di sfiducia approvata dal consiglio comunale, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Visti gli articoli 52 e 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto l'art. 2, comma 1, della predetta legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per dar luogo allo scioglimento del suddetto organo elettivo;

Vista la deliberazione della giunta regionale del 31 marzo 2009, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio comunale di Sorso e la nomina quale commissario straordinario del dott. Giuseppe Burrai, dirigente regionale in quiescenza, nonché la relazione di accompagnamento che si allega al presente decreto per farne parte integrante;
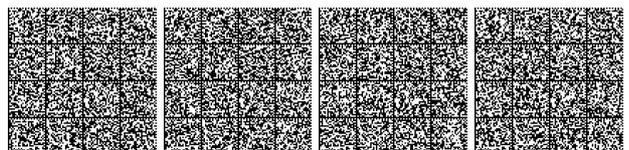
Visti la dichiarazione rilasciata dall'interessato attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il curriculum allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sorso è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Burrai è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Art. 3.

Al commissario così nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 1° aprile 2009

Il presidente: CAPPELLACCI

ALLEGATO

RELAZIONE DELL'ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA - SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SORSO E NOMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nel consiglio comunale di Sorso (provincia di Sassari), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 maggio 2005, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della mozione di sfiducia approvata dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La mozione, approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale, mediante votazione per appello nominale ha determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dall'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Conseguentemente, atteso che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, lo scioglimento del consiglio comunale di Sorso e la nomina del commissario straordinario, nella persona del dott. Giuseppe Burrai, avente i requisiti di cui all'art. 4 della legge regionale suindicata, per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

L'assessore: ASUNIS

09A04245

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del Consolato onorario ed istituzione di un Vice Consolato onorario in Palma di Maiorca (Spagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato onorario di Palma di Maiorca (Spagna) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Palma di Maiorca un Vice Consolato onorario posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Barcellona con la seguente circoscrizione territoriale: le isole di Maiorca e Minorca.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2009

Il direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

09A04117

Rilascio di *exequatur*

In data 23 marzo 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Gaetano Stefano Scillieri, Console onorario della Repubblica di Guinea a Genova.

09A04118

Rilascio di *exequatur*

In data 24 marzo 2009 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Giorgia Granata, Console generale onorario della Repubblica Popolare del Bangladesh a Firenze.

09A04119

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 1°-2-3 aprile 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi di riferimento del 1° aprile 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3246
Yen	130,86
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,151
Corona danese	7,4482
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,92060
Fiorino ungherese	304,81
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	4,5540
Nuovo leu romeno	4,2282
Corona svedese	10,9303
Franco svizzero	1,5106
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,8850
Kuna croata	7,4630
Rublo russo	44,8790
Lira turca	2,1782
Dollaro australiano	1,9081
Real brasiliano	3,0572
Dollaro canadese	1,6764
Yuan cinese	9,0527
Dollaro di Hong Kong	10,2665
Rupia indonesiana	15471,33
Rupia indiana	66,9850
Won sudcoreano	1817,28
Peso messicano	18,5914
Ringgit malese	4,8315
Dollaro neozelandese	2,3525
Peso filippino	63,930
Dollaro di Singapore	2,0161
Baht tailandese	47,043
Rand sudafricano	12,4590

Cambi di riferimento del 2 aprile 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3392
Yen	133,48
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,888
Corona danese	7,4509
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,91290
Fiorino ungherese	298,65
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7094
Zloty polacco	4,4920
Nuovo leu romeno	4,2237
Corona svedese	10,8215
Franco svizzero	1,5260
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,8480
Kuna croata	7,4707
Rublo russo	44,8330
Lira turca	2,1665
Dollaro australiano	1,8797
Real brasiliano	3,0049
Dollaro canadese	1,6725
Yuan cinese	9,1533
Dollaro di Hong Kong	10,3789
Rupia indonesiana	15374,02
Rupia indiana	67,4290
Won sudcoreano	1781,81
Peso messicano	18,4274
Ringgit malese	4,8178
Dollaro neozelandese	2,3258
Peso filippino	64,210
Dollaro di Singapore	2,0143
Baht tailandese	47,321
Rand sudafricano	12,3960

Cambi di riferimento del 3 aprile 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3425
Yen	134,08
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,593
Corona danese	7,4482
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,90930
Fiorino ungherese	295,58
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7095
Zloty polacco	4,4541
Nuovo leu romeno	4,1755
Corona svedese	10,7751
Franco svizzero	1,5236
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,7975
Kuna croata	7,4334
Rublo russo	44,8257
Lira turca	2,1447
Dollaro australiano	1,8813
Real brasiliano	2,9816
Dollaro canadese	1,6664
Yuan cinese	9,1757
Dollaro di Hong Kong	10,4045
Rupia indonesiana	15382,37
Rupia indiana	67,2320
Won sudcoreano	1797,00
Peso messicano	18,4493
Ringgit malese	4,8062
Dollaro neozelandese	2,2968
Peso filippino	64,250
Dollaro di Singapore	2,0203
Baht tailandese	47,545
Rand sudafricano	12,3201

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A04244
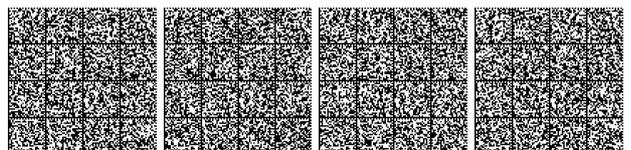
MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di onorificenze al Merito di Marina

Con decreto ministeriale n. 005/2008 in data 9 gennaio 2009 è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di marina al 1° maresciallo Np. Roberto Diana, nato il 24 agosto 1961 a Livorno, con la seguente motivazione:

«alle ore 16.30 del giorno 7 luglio 2007, la sala operativa della capitaneria di porto di Livorno riceveva la segnalazione dal comandante della motonave "Tychy", battente bandiera maltese, circa il presunto avvistamento di un naufrago a circa 5 miglia al traverso di Castiglioncello. Nonostante l'assoluta incertezza dei dati a disposizione della capitaneria, in merito sia all'esatta collocazione, sia all'effettiva presenza del naufrago, alle ore 16.38 usciva la M/V cp 866 e, successivamente, alle ore 17.15, anche la motovedetta CP 2089, comandata dal 1° maresciallo Roberto Diana, in direzione del presunto punto di avvistamento. Il comandante della motovedetta CP 2089, nonostante le evidenti difficoltà meteorologiche dovute all'increspatura del mare ad al moto ondoso correlato, tali da ostacolare l'avvistamento di un eventuale corpo immerso, intraprendeva l'attività di ricerca con entusiasmo e puntigliosa determinazione, senza perdere la concentrazione richiesta dalla situazione di necessità e valutando con precisione la presenza di correnti marine in zona e dei loro effetti. Giungeva, dopo attenta perlustrazione e perfetto coordinamento dei mezzi, al ritrovamento del naufrago, stremato ed in evidente stato di ipotermia, dopo soli 50 minuti dall'uscita in mare.

Il 1° maresciallo Roberto Diana ha dimostrato in tale difficile situazione forza di volontà, determinazione al perseguimento dell'obiettivo, intuito professionale ed elevata perizia marinaresca, affrontando con decisione ed assoluta abnegazione, le difficoltà oggettive che l'operazione di soccorso ha presentato fin dall'inizio. Con il suo operato, perseguendo il nobile fine della salvezza di una vita umana in condizioni di estrema precarietà, ha altresì dato lustro alla forza armata, valorizzando ed esaltando con il proprio gesto, sicuro e deciso, l'immagine di una istituzione deputata ad operare sul mare per la ricerca e la salvaguardia della vita umana.».

Mar Tirreno - Acque di Castiglioncello (Livorno), 7 luglio 2007.

09A04129

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Attribuzione del numero identificativo e regime di dispensazione del medicinale «Masivet»

Provvedimento n. 39 del 20 febbraio 2009

Registrazione mediante Procedura centralizzata.

Attribuzione Numero identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: AB Scienze S.A. - Paris (France).

Specialità medicinale: MASIVET.

Confezioni autorizzate:

Confezione	Procedura europea	NIN
Flacone 30 compresse da 50 mg	EU/2/2008/087/001	104012012
Flacone 30 compresse da 150 mg	EU/2/2008/087/002	104012024

Regime di dispensazione: «Da vendere dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile».

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione Europea del 17 novembre 2008 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

09A04225

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Modifica della denominazione «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota del 18 luglio 2005 ha trasmesso alla Commissione Europea la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco» come Indicazione Geografica Protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, sostituito dal regolamento (CE) n. 510/2006, la cui proposta di riconoscimento è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 247 del 20 ottobre 2004.

La Commissione Europea, Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, esaminando la domanda di registrazione ha ritenuto necessario chiedere alcune informazioni supplementari al fine di proseguire la procedura di registrazione.

Ritenendo valide le osservazioni sollevate dalla Commissione Europea, al fine di assicurare la massima divulgazione alla modifica della denominazione di origine affinché tutti i soggetti interessati possano prendere visione, si comunica che la richiesta di riconoscimento come Indicazione Geografica Protetta della denominazione «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco» è modificata in «Canestrato di Moliterno».

09A04243

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali alla Società Italiana Acetilene & Derivati «S.I.A.D.» S.p.A., in Lecco.

Con il provvedimento n. aG - 29/2009 del 24 marzo 2009 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di di gas medicinali dell'officina farmaceutica sita in Lecco, via Elettrochimica, 32, rilasciata alla Società Italiana Acetilene & Derivati «S.I.A.D.» S.p.A.

09A04223

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-086) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
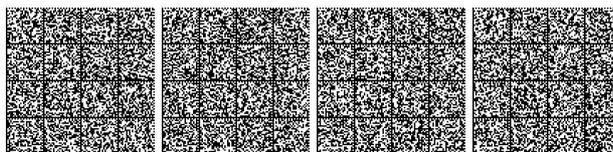
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.